Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 9

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

43ª seduta: giovedì 13 dicembre 2018

Presidenza del presidente PITTONI

IN 0177
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7
* FIORAMONTI, *vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca* 3
RUSSO *(M5S)* 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Fioramonti.

I lavori hanno inizio alle ore 13.20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00323, presentata dalla senatrice Russo e da altri senatori.

FIORAMONTI, *vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca.* Signor Presidente, ritengo necessario chiarire preliminarmente le motivazioni che hanno portato a considerare solo il servizio prestato presso le istituzioni AFAM statali ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al decreto ministeriale n. 597 del 2018.

Al riguardo, ricordo che il soprarichiamato decreto ha dato l'avvio alle procedure per la formazione di una graduatoria nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato di coloro che hanno maturato i requisiti di servizio (tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni) in istituzioni AFAM statali. Tale previsione deriva dall'applicazione letterale di quanto previsto dai commi 653 e 655 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018.

In particolare, il comma 655 della citata legge, ai fini della individuazione delle istituzioni nelle quali è stato svolto il servizio rilevante ai fini della costituzione delle graduatorie, rimanda al comma 653, il quale prevede uno stanziamento di bilancio finalizzato esclusivamente al superamento del precariato nelle istituzioni AFAM statali.

Ne deriva che i requisiti per l'ammissione alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 597 del 2018 devono essere necessariamente maturati presso le predette istituzioni statali. Infatti, i finanziamenti stanziati per superare il precariato di cui al citato comma 653 (1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, eccetera) sono riferiti ai capitoli di bilancio del MIUR destinati al pagamento degli stipendi del personale docente delle istituzioni AFAM statali (conservatori di musica, accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche).

Pertanto il bando, in linea con le richiamate norme, non considera ai fini dei requisiti di ammissione il servizio prestato presso le istituzioni AFAM non statali, quali gli istituti superiori di studi musicali non statali – che prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 erano definiti istituti musicali pareggiati – e le accademie di belle arti non statali.

La scelta del legislatore si discosta da quella operata in precedenza con il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, in applicazione del quale fu indetto un bando MIUR che, al contrario dell'attuale procedura, permetteva di considerare, ai fini della partecipazione, anche i periodi maturati dai candidati presso gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie di belle arti non statali. Infatti l'articolo 19, comma 2, della citata legge aveva consentito di includere anche il servizio presso gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie di belle arti non statali. La legge di bilancio impone invece l'esclusione dalla procedura di coloro che non abbiano maturato tale requisito presso le istituzioni di cui al comma 653 che, per quanto sopra detto, sono esclusivamente le istituzioni AFAM statali.

Occorre comunque considerare che, oltre alle norme in questione, orientate al superamento del precariato nelle istituzioni AFAM statali, il legislatore è intervenuto con specifiche disposizioni in materia di istituzioni AFAM non statali: il riferimento è in particolare all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 2017, che ha disciplinato la «statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali», e al comma 652 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, che ha aggiunto risorse finanziarie ulteriori per il completamento del processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali.

Come si vede, pertanto, il legislatore ha inteso adottare una disciplina complessivamente organica mediante due interventi paralleli: uno volto a stabilizzare il personale precario delle istituzioni AFAM statali, e l'altro destinato a statizzare le istituzioni AFAM non statali, disciplinando anche l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio presso le stesse.

Infatti, l'articolo 22-*bis* dispone che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del summenzionato decreto-legge n. 104, «sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione». Il successivo comma 2 prevede che «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Evidenzio, inoltre, che la legge n. 205 dei 2017 ha poi disposto, all'articolo 1, comma 652, che: «Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Complessivamente, pertanto, per il processo di statizzazione delle istituzioni non statali sono destinati a regime 55 milioni di euro annui, una parte considerevole dei quali sarà utilizzata per il pagamento degli stipendi del personale in servizio presso tali istituzioni. Sono attualmente in corso di adozione i provvedimenti che consentiranno di portare a termine il processo di statizzazione entro la fine del 2020. Risulta, dunque, evidente che il legislatore ha affrontato in modo organico il tema del precariato nelle istituzioni AFAM statali e non statali.

Inoltre, relativamente alla preclusione e alla presentazione della domanda per la partecipazione al bando AFAM da parte di coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni non statali, si è già pronunciato il TAR del Lazio, sezione III *bis*, che ha ad oggi respinto le istanze cautelari dei ricorrenti che pretendevano l'ammissione alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 597 del 2018.

Il giudice amministrativo ha infatti osservato che la *ratio* della disposizione di cui al combinato disposto dei commi 656 e 653 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 limita alle sole istituzioni statali dell'AFAM l'inclusione in graduatoria al fine del superamento del precariato che le riguarda. Lo stesso giudice osserva che «conseguentemente, la disposizione contenuta nel suddetto decreto ministeriale, laddove aggiunge "statali" a "istituzioni AFAM" presente nell'articolo 1, appare meramente esplicativa, non ponendosi dunque né in contrasto né differendo, nella sostanza, da tale articolo», ritenendo che «in ogni caso restano efficaci le graduatorie di istituto alle quali si attinge per gli istituti superiori di studi musicali e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, per i quali peraltro è in corso il processo di statizzazione, sicché i relativi docenti, non inclusi nella graduatoria *ex* decreto ministeriale n. 597 del 2018, potranno continuare a essere interessati dai relativi incarichi a tempo determinato».

Aggiungo, infine, che il Consiglio di Stato si è pronunciato a seguito della proposizione di appello da parte di due ricorrenti avverso le ordinanze del TAR Lazio in esame, accogliendo la richiesta cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito da parte del TAR.

Relativamente alla preoccupazione circa l'impossibilità di effettuare nomine dei docenti da parte degli istituti superiori di studi musicali non statali, che non sarebbero quindi in grado di garantire per tutti gli studenti l'inizio delle lezioni, ritengo utile precisare quanto segue: le prossime assunzioni a tempo indeterminato previste per le istituzioni AFAM statali, attingendo anche dalla graduatoria nazionale della legge n. 128 del 2013 o, in subordine e marginalmente, dalla graduatoria della legge n. 205 del 2017, saranno riservate alle sole istituzioni statali in continuità come negli anni passati.

Gli istituti superiori di studi musicali non statali continueranno ad attribuire le supplenze annuali attingendo dalle graduatorie nazionali della legge n. 143 del 2004 e della legge m. 128 del 2013 e solo facoltativamente anche da quelle pubblicate nel novembre 2018 del decreto ministeriale n. 597 del 2018.

Proprio al fine di garantire la continuità didattica delle predette istituzioni e dopo un confronto con i direttori delle stesse, la competente Direzione generale del Ministero ha inviato a tutti i presidenti e direttori degli istituti superiori di studi musicali non statali in data 4 ottobre 2018 una nota in cui si precisavano le informazioni di cui sopra.

Evidenzio, altresì, che per il futuro, ovvero dall'anno accademico 2019-2020, entrerà in vigore il regolamento attuativo dalla legge n. 508 del 1999 per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM (approvato il novembre del corrente anno in Consiglio dei ministri), che gradualmente porterà tutte le istituzioni a procedere con un reclutamento basato su procedure indette dalle singole sedi in parallelo con l'esaurimento delle graduatorie nazionali.

Ciò significa che non ci saranno più ulteriori concorsi o graduatorie nazionali e che pertanto non si ravvisano motivi che dovrebbero indurre i docenti che insegnano negli istituti a trasferirsi presso altre istituzioni statali.

Concludo ricordando che il Ministero, alla luce di un confronto su un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della pubblica amministrazione, dell'UPI, dell'ANCI e degli istituti superiori di studi musicali non statali e delle accademie di belle arti non statali, ha provveduto, in data 23 novembre 2018, ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze i due decreti che hanno dato avvio al processo di statizzazione sia degli istituti statali musicali che delle accademie di belle arti non statali.

Nell'ambito dei suddetti decreti, si prevede che tutti gli istituti superiori di studi musicali non statali che rispettano i requisiti stabiliti dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 e dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 205 del 2017, saranno statizzati a decorrere dall'anno accademico 2020-2021, salvaguardando, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, tutte le situazioni del personale che era in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017.

RUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, sono molto soddisfatta, soprattutto per quello che riguarda tutti gli interventi che questo Governo sta attuando per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti, nonché per la statizzazione, come dal Vice Ministro ribadito, degli istituti di studi musicali.

Tuttavia, per quello che riguarda la questione oggetto dell'interrogazione, devo dire che non sono del tutto d'accordo e che anche le pronunce giurisprudenziali sono state in disaccordo: abbiamo un primo giudizio monocratico, poi una sentenza del TAR Lazio, e ora il Consiglio di Stato chiede di definire la posizione dei docenti che hanno fatto ricorso.

Si consideri che, come il Vice Ministro ha ribadito, già la legge n. 297 del 1994 riconosceva la parità effettiva dell'attività didattica prestata in favore degli istituti di studi superiori musicali statali e non statali,

ed invoca la parità di trattamento. Inoltre, visto che andiamo incontro alla statizzazione dei suddetti istituti, sembra quasi una discrasia che, per un periodo di tempo relativamente breve, il valore del servizio prestato negli istituti non statali non debba ritenersi valido, cosa che può pregiudicare il diritto a un contratto a tempo indeterminato di numerosi docenti.

Da questo punto di vista, a parte le procedure giurisprudenziali, vorrei sollecitare il Governo a capire se dal punto di vista normativo il buco che si viene a creare nella valutazione di un servizio prestato negli istituti non statali possa essere colmato, anche perché probabilmente andremo incontro a una serie di ricorsi, che già sono partiti, da parte degli stessi docenti che si troverebbero a non far parte di graduatorie determinanti per il loro ingresso nel ruolo dello Stato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 13,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, VANIN, FLORIDIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», riconosce la parità effettiva dell'attività didattica prestata in favore degli istituti di studi superiori di musica (ISSM) statali e non statali e invoca la parità di trattamento dei docenti;

sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo, per accedere alla graduatoria nazionale *ex* decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato stabilito che fosse sufficiente aver maturato esperienza didattica in un ISSM, sia esso statale o non statale;

considerato peraltro che già l'articolo 2 della legge di riforma del 21 dicembre 1999, n. 508, ha uniformato il sistema dell'alta formazione artistico-musicale trasformando i conservatori statali e gli ex IMP (istituti musicali pareggiati) in istituti superiori di studi musicali e istituendo un unico comparto AFAM;

l'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede il superamento del precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, in cui sono ricompresi anche gli ISSM, e il comma 655, nel descrivere il requisito di accesso, fa riferimento al servizio prestato negli istituti AFAM;

tuttavia, il decreto ministeriale 14 agosto 2018 n. 597, contenente le disposizioni attuative finalizzate alla formulazione delle graduatorie nazionali ai sensi del citato articolo 1, comma 655, prevede l'accesso del solo personale docente delle Istituzioni statali, ed esclude dal novero dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie il servizio prestato negli istituti non statali;

considerato che:

il servizio prestato negli ISSM non statali è un'attività didattica affidata con procedura pubblica, previsto dal contratto nazionale AFAM vigente e, a tutti gli effetti, parificato all'attività didattica prestata ai conservatori statali;

il citato comma 655 statuisce la formazione della graduatoria senza prevedere alcuna distinzione tra i precari degli ISSM statali e non statali;

la graduatoria nazionale di cui alla legge n. 128 del 2013, oltre alla precedente graduatoria di cui al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 2004, n. 143, ha incluso docenti che avessero maturato i tre anni di servizio presso i conservatori di Stato e gli ISSM ex IMP non statali, senza alcuna esclusione, secondo le procedure pubbliche in base ai principi espressi dal testo unico del 1994, e tale graduatoria è stata trasformata in graduatoria valida per la stipula di contratti a tempo indeterminato, con possibile immissione in ruolo dei docenti, proprio dal comma 653, ovvero dalla stessa legge a cui fa riferimento il decreto ministeriale n. 597 del 2018 per escludere il servizio prestato presso gli ISSM non statali dal requisito di accesso alla nuova graduatoria nazionale, in palese contrasto con le procedure di reclutamento precedenti;

considerato inoltre che:

di fatto, gli ISSM non statali si trovano nella situazione e prospettiva di assistere con ogni probabilità a un esodo dei docenti inseriti nelle graduatorie *ex* legge n. 128 del 2013, i quali saranno chiamati negli istituti statali;

di conseguenza, la graduatoria *ex* legge n. 205 del 2017 sembrerebbe valida solo per gli istituti dello Stato, e, quindi, gli ISSM non statali potrebbero non essere in grado di reclutare nuovi docenti;

gli eventuali precari residui potrebbero decidere di non scegliere gli ISSM non statali dal momento che, oltre alle gravissime criticità economiche ancora non risolte di diversi istituti, il servizio ivi prestato non sarebbe utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali, e ciò aggiungerebbe ulteriori difficoltà nel reclutamento; la diretta conseguenza è l'impossibilità di effettuare nomine dei docenti da parte degli ISSM non statali, che non sarebbero quindi in grado di garantire per tutti gli studenti l'inizio delle lezioni; sorge quindi il concreto rischio di un esodo di massa degli studenti presso gli ISSM statali, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti in merito alla discriminazione operata tra il servizio prestato dai docenti precari tra istituti statali e non statali ai fini dell'ammissione nelle graduatorie nazionali *ex* decreto ministeriale n. 597 del 2018.

(3-00323)

€ 1,00